

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di regolamento interno n. 1/21

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi

presentata in data 17 febbraio 2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Art. 1

(Modifica all'articolo 54 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta ha diritto di parola ogni volta che lo richiede, salvo nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 69.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 61 del Regolamento interno)

1. L'articolo 61 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“Art. 61 (Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.

3. Il Presidente, se ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente per un massimo di 3 minuti, al termine della trattazione dell'argomento.

4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole per non più di 3 minuti.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 74 del Regolamento interno)

1. Il comma 4 dell'articolo 74 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. Le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.”.

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 134
del Regolamento interno)*

1. Il comma 1 dell'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Le interrogazioni con risposta orale sono poste all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, secondo l'ordine della loro presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di tre minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.”.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 136
del Regolamento Interno)*

1. Il comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, di norma una volta al mese, per non più di trenta minuti.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al Presidente dell'Assemblea almeno tre giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea e vengono tempestivamente trasmesse alla Giunta.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“7. La risposta della Giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi,

il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.”.

Art. 6

*(Modifiche all'articolo 137
del Regolamento Interno)*

1. Il comma 2 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. L'interpellante o, nel caso di un'interpellanza sottoscritta da più consiglieri, uno degli interpellanti, ha diritto di illustrare l'interpellanza per non più di cinque minuti; la risposta della Giunta non può eccedere i cinque minuti, dopo i quali l'interpellante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se si ritiene soddisfatto. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interpellanti. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interpellanza sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di abbinamento di interpellanze ed interrogazioni, ai sensi dell'articolo 140, hanno la parola i primi firmatari delle interpellanze per l'illustrazione, per non più di tre minuti ciascuno, e, dopo la risposta della Giunta, parlano nell'ordine, per la replica, i primi firmatari delle interrogazioni e i primi firmatari delle interpellanze, salvo diverso accordo tra i consiglieri, per un tempo di tre minuti.”.

Art. 7

*(Modifiche all'articolo 143
del Regolamento Interno)*

1. Il comma 2 dell'articolo 143 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, tenendo conto dell'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 143 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2 bis. Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 144, non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di tre mozioni presentate da consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo assembleare.”.

Art. 8

*(Modifiche all'articolo 145
del Regolamento Interno)*

1. Il comma 4 dell'articolo 145 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. Nella discussione possono intervenire tre consiglieri per ogni gruppo e per ciascuna componente del gruppo Misto e un rappresentante della Giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono permessi altri interventi salvo le ipotesi previste dall'articolo 58.”.